



COPIA

COMUNE DI ROVERETO
PROVINCIA DI TRENTO

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. **35** registro delibere

Data **25/10/2022**

OGGETTO: VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024 IN CORSO DI GESTIONE - 5° PROVVEDIMENTO CONSILIARE - VARIAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024.

Il giorno venticinque del mese di ottobre dell'anno duemilaventidue ad ore 19:15, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati nella forma di legge ai componenti, si è riunito

IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dai Signori:

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1. AZZOLINI CRISTINA - PRESIDENTE | 13. DIVAN LEONARDO | 25. PLOTEGHER CARLO |
| 2. CHEMOTTI ROBERTO - VICEPRESIDENTE | 14. DI SPIRITO GIUSEPPE | 26. POMAROLLI RICCARDO |
| 3. VALDUGA FRANCESCO - SINDACO | 15. FAIT CARLO | 27. POZZER RUGGERO |
| 4. ANGELI EGON | 16. FILIPPI DAVIDE | 28. PREVIDI MAURO |
| 5. ANGELI VILIAM | 17. FRANCESCONI MIRIAM | 29. ROBOL GIULIA |
| 6. BERTOLINI GIUSEPPE | 18. GAIFAS BIANCA | 30. VERONESI ROBERTO |
| 7. BETTINAZZI NICOLA | 19. GALLI GABRIELE | 31. ZAMBELLI ANDREA |
| 8. BORTOT MARIO | 20. KORICHI OMAR | 32. ZUCHELLI RENATO |
| 9. CAZZANELLI PAOLO | 21. LUZZI CRISTINA | |
| 10. CHIESA IVO | 22. MINIUCCHI ANDREA | |
| 11. CORRADINI FABRIZIO | 23. MIORANDI ARIANNA | |
| 12. COSSALI MICOL | 24. MULLICI FATIION | |

Sono assenti i signori: Cazzanelli Paolo (giust.), Cossali Micol (giust.), Mullici Fation (giust.).

PRESIEDE: AZZOLINI CRISTINA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ASSISTE: GIABARDO ALBERTO - SEGRETARIO GENERALE PRO TEMPORE

Copia della presente deliberazione
è in pubblicazione all'albo pretorio
per 10 giorni consecutivi
dal **28/10/2022**
al **07/11/2022**

ALBERTO GIABARDO
f.to Segretario generale pro tempore

Relazione.

La legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “*Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)*”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applichino le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento.

Il Decreto Legislativo n. 118 del 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, ha individuato i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 comma 3 della Costituzione.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 118 del 2011 le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

La disciplina dell'armonizzazione contabile e il principio della programmazione, che costituisce uno dei suoi capisaldi, prevede quali elementi cardine per un'ottimale gestione strategica e finanziaria delle Pubbliche Amministrazione l'adozione degli strumenti previsti dagli stessi e il rispetto delle tempistiche indicate, in modo da instaurare e attivare un virtuoso metodo e ciclo della programmazione.

L'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 recita: “*il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese per ciascuno degli esercizi considerati nel documento; (....) le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno (....)*”.

L'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 disciplina analiticamente le variazioni di bilancio e di PEG, alla luce dell'armonizzazione contabile, distinguendo le diverse fattispecie di variazione al bilancio in ragione della competenza degli organi comunali (Consiglio comunale, Giunta comunale, Dirigenti) e della tempistica.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28 gennaio 2022, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024.

Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 di data 28 gennaio 2022, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione degli esercizi 2022-2024.

La Giunta comunale con propria deliberazione n. 13 di data 28 gennaio 2022 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – parte finanziaria, con la quale sono state affidate le risorse finanziarie ai Dirigenti, stabilendo gli atti di loro competenza e quelli riservati alla competenza della Giunta comunale. Con successiva deliberazione giuntale n. 76 di data 14 aprile 2022 e s.m. ha altresì approvato la parte obiettivi.

Si rappresenta che ai sensi dell'art. 175 comma 3 del D.Lgs. 267 del 2000, le variazioni del bilancio in corso di gestione di competenza dell'organo consiliare possono essere deliberate “non oltre il termine del 30 novembre di ciascun anno”.

Con deliberazione n. 9 dd. 23 marzo 2022, il Consiglio comunale ha approvato la prima variazione al bilancio previsionale 2022-2024 in corso di gestione.

Con deliberazione consiliare n. 21 dd. 28 giugno 2022, il Consiglio comunale ha approvato la seconda variazione al bilancio previsionale 2022-2024 in corso di gestione, ratificando la deliberazione della Giunta comunale n. 140 dd. 15 giugno 2022, avente ad oggetto: “Variazione al bilancio in corso di gestione 2022 – 2024: 1^ provvedimento di adozione di variazione di bilancio d’urgenza da parte della Giunta comunale” - Ratifica del provvedimento.

Con deliberazione n. 25 dd. 21 luglio 2022, il Consiglio comunale ha approvato l’assestamento generale e variazione del bilancio in corso di gestione 2022 – 2024, controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio e verifica sullo stato di attuazione dei programmi e variazione del Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024 – Azioni e progettualità di sviluppo della città di Rovereto.

Con deliberazione consiliare n. 29 dd. 27 settembre 2022, il Consiglio comunale ha approvato la quarta variazione al bilancio previsionale 2022-2024 in corso di gestione, ratificando la deliberazione della Giunta comunale n. 185 dd. 2 agosto 2022, avente ad oggetto: ““Variazione al bilancio in corso di gestione 2022 – 2024: 2^ provvedimento di adozione di variazione di bilancio d’urgenza da parte della Giunta comunale””.

Dal punto di vista tecnico-contabile si dà evidenza che con il presente provvedimento si provvede ad effettuare una variazione del bilancio in corso di gestione 2022-2024 in relazione a sopravvenute esigenze e/o novità gestionali nonché sulla base degli atti e delle richieste presentate dai diversi servizi comunali, nelle quali sono state rappresentate le varie necessità finanziarie, corredate da importi di variazione e relativa motivazione. Le specifiche delle principali voci di entrata e di spesa in parte corrente e in conto capitale, suddivise per Servizio sono contenute nell’allegato 1) Principali poste di entrata e di spesa della parte corrente e della parte in conto capitale e nell’allegato 2) Opere variate ed opere inserite nuove, quali allegati redatti a fini informativi, parte integrante del presente provvedimento.

Vale rappresentare delle specifiche in merito all’utilizzo dell’avanzo libero.

L’art. 187 del D.Lgs. 267/2000, dispone che la quota libera dell’avanzo di amministrazione, a seguito del suo accertamento e resa disponibile con l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente, possa essere applicata al bilancio previsionale in corso con apposita variazione di bilancio. Il suo utilizzo dovrà tenere conto delle priorità indicate dalla norma, e precisamente:

- per la copertura di debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio (ove non possa provvedersi con i mezzi ordinari);
- per il finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente;
- per l’estinzione anticipata di mutui.

L’art. 193 comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 2000 prevede che “*Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall’art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale con riferimenti a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”*.

L’art. 109 comma 2 del DL 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge n. 27 di data 24 aprile 2020, come modificato dall’art. 1 comma 786 lett b) della L. n. 178 del 30

dicembre 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e, successivamente, dall'art. 30 comma 2 bis. lett. c) del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 69 del 21 maggio 2021, e da ultimo dall'art. 13 comma 6 del D.L. n. 4 del 2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 25 del 2022 dispone che per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'art. 187 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2020 2021 e 2022, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al DPR n. 380 del 6 giugno 2001.

Ai sensi del 2° capoverso del comma 6 del D.L. n. 4 del 2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 25 del 2022 D.L. e modificato dall'art. 37-ter, comma 1, lett. a), D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, e, successivamente, dall'art. 40, comma 3-bis, lett. a), D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91. : "... Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019."

Altresì, in termini di "possibile eccezionale utilizzo" dell'avanzo libero per finanziare spese di parte corrente si riporta quanto contenuto nella FAQ n. 49/2022 della Ragioneria Generale dello Stato: "L'articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, amplia le previsioni fin qui vigenti di cui all'articolo 13 del decreto- legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in quanto introduce la possibilità di utilizzare, per l'anno 2022, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati in base al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019:

- gli avanzi di amministrazione disponibili;
- i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico;
- gli "avanzi Covid", ossia gli eventuali avanzi vincolati relativi a somme non utilizzate delle risorse straordinarie assegnate per la pandemia nel 2020-2021 (c.d. "Fondone") di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con esclusione dei ristori specifici di spesa, che mantengono le proprie finalità originarie.

Nello specifico, appare utile precisare che la lettera a) del comma 1 dell'articolo 37-ter del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, al fine di tenere conto dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per l'energia elettrica, integra l'articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2022, con un nuovo periodo aggiunto alla fine del medesimo comma 6, con il quale l'orientamento ampliato sopra indicato viene riferito alle "risorse di cui al presente articolo". Questo riferimento, infatti, non va ancorato all'articolo 109 del decreto-legge 17

marzo 2020, n. 18, oggetto di variazione con la prima parte del comma 6 (e relativo ai soli avanzi liberi e ai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia), bensì allo stesso articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022, che, al comma 1, tratta dell'utilizzo dei fondi per fronteggiare le conseguenze finanziarie sfavorevoli dovute all'emergenza Covid-19 non utilizzati al 31 dicembre 2021".

Tanto si rappresenta nello specifico in quanto con la presente variazione viene applicato avanzo libero a copertura della spesa per energia elettrica e gas per euro 1.203.896,68.

Le specifiche sopra riportate danno luogo alla seguente variazione al bilancio previsionale 2022 – 2024 in corso di gestione, riassunta per saldi:

ANNO 2022:

ENTRATA			SPESA		
	Maggiori entrate	Minori entrate		Maggiori spese	Minori spese
Parte corrente:	€. 1.318.465,15	€. 10.000,00	Parte corrente:	€. 3.508.458,79	€. 996.096,96
Parte capitale:	€. 4.125.077,43	//	Parte capitale:	€. 8.551.072,00	€. 71.472,00
Partite di giro:	//	//	Partite di giro:	//	//
AVANZO	€. 5.558.419,25	//			
Totale	€. 11.001.961,83	€. 10.000,00	Totale	€. 12.059.530,79	€. 1.067.568,96
SALDO	+€. 10.991.961,83		SALDO	+€. 10.991.961,83	

ANNO 2023:

ENTRATA			SPESA		
	Maggiori entrate	Minori entrate		Maggiori spese	Minori spese
Parte corrente:	//	//	Parte corrente:	€. 131.000,00	€. 131.000,00
Parte capitale:	//	//	Parte capitale:	€. 71.472,00	//
Partite di giro:	//	//	Partite di giro:	//	//
FPV PARTE STRAORDINARIA	€. 71.472,00	//			
Totale	€. 71.472,00	//	Totale	€. 202.472,00	€. 131.000,00
SALDO	€. 71.472,00		SALDO	€. 71.472,00	

ANNO 2024:

ENTRATA	SPESA
---------	-------

	Maggiori entrate	Minori entrate		Maggiori spese	Minori spese
Parte corrente:	//	//	Parte corrente:	€. 101.000,00	€. 101.000,00
Parte capitale:	//	//	Parte capitale:	//	//
Partite di giro:	//	//	Partite di giro:	//	//
AVANZO	//	//			
Totale	//	//	Totale	€. 101.000,00	€. 101.000,00
SALDO	0,00		SALDO	0,00	

Con la presente variazione viene applicato avanzo libero per il finanziamento di spese correnti per € 1. 203.896,68 e per spese di investimento per euro 4.354.522,57.

Si dà atto pertanto che la composizione del risultato di amministrazione 2021 al netto degli utilizzi dell'avanzo effettuati con la presente variazione ed al netto degli utilizzi già fatti con il bilancio previsionale finanziario 2022 – 2024, risulta così composto per la parte utilizzabile residua:	
FONDI ACCANTONATI	€ 6.825.456,45
di cui Fondo Crediti dubbia esigibilità	€ 5.917.215,70
di cui Fondo rischi soccombenza	€ 218.280,00
di cui Altri accantonamenti (TFR e indennità di fine mandato)	€ 689.960,75
FONDI VINCOLATI	€ 914.312,35
di cui vincoli derivanti da Legge	€ 40.091,98
di cui vincoli da Trasferimenti	€ 160.498,14
di cui vincoli da Finanziamenti	€ 0,00
di cui Lascito Delaiti	€ 423.962,21
di cui Legato Barbazza	€ 131.800,00
di cui Legato Mutinelli	€ 157.960,02
FONDI DESTINATI AD INVESTIMENTI	€ 0,00
FONDI LIBERI	€ 4.657.582,37

A seguito dell'adozione della presente variazione al bilancio, risulta modificato anche il piano delle opere pubbliche compreso nel DUP 2022 – 2024.

Si esplicita che, a seguito dell'adozione della presente deliberazione da parte del competente organo consiliare, risulterà necessario effettuare una conseguente variazione di PEG da parte della Giunta comunale, ai sensi del già sopra citato art. 175 comma 5 del D.Lgs. n. 118 del 2011.

Sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione, reso in data 20 ottobre 2022, come previsto dall'art. 43, comma 1 lettera b) del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e dall'articolo 239 del D.lgs. 267/2000, comma 1 lettera b).

La stessa è stata posta all'attenzione e all'esame della Commissione permanente Economia, bilancio e servizi nella riunione del 20 ottobre 2022.

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di dare immediato corso all'adozione dei provvedimenti conseguenti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso quanto sopra;

visto il D.Lgs. n. 267 del 2000 e s.m. (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

visto il D.Lgs. n. 118 del 2011 così come modificato dal D.Lgs. n. 126 del 2014;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

visto il nuovo “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.;

visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

vista la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 “*Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L.5.5.2009 n. 42)*”;

vista la Legge provinciale n. 23 del 1990;

visto lo Statuto comunale;

visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2022-2024 approvato con deliberazione della giunta comunale di data 22 aprile 2022, n. 95;

visto il vigente Regolamento di contabilità, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del dirigente del Servizio patrimonio e finanze Gianni Festi;
- parere favorevole di regolarità contabile del dirigente del Servizio patrimonio e finanze Gianni Festi;

con 19 voti favorevoli, 1 voto contrario (Pozzer) e 7 astenuti (Angeli Viliam, Divan, Gaifas, Luzzi, Veronesi, Zambelli, Zucchelli), palesemente espressi per appello nominale da parte dei 29 consiglieri presenti in aula, dei quali 2 (Di Spirito, Galli) non partecipano al voto,

delibera

1. di approvare, per le motivazioni meglio esposte nella premessa, le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 in corso di gestione – esercizi 2022, 2023 e 204, di cui all'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che, per effetto delle variazioni eseguite con il presente provvedimento, rimane assicurato l'equilibrio economico e il pareggio finanziario, nonché gli equilibri generali di bilancio come risulta dall'allegato B) al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di modificare il DUP nella parte relativa al programma triennale opere pubbliche in relazione a quanto sopraccitato e di stanziamento contenute nella variazione di bilancio di cui all'allegato A già menzionato;
4. di dare atto che l'Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con il parere di data 20 ottobre 2022 (Allegato C), così come previsto dall'art. 43 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;
5. di dare atto che successivamente all'approvazione della presente deliberazione verrà adottata la conseguente variazione di PEG e di cassa da parte della Giunta comunale;
6. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;
 - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs. 104 del 2010;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Consiglio comunale, per le motivazioni di cui in premessa, con 28 voti favorevoli palesemente espressi per appello nominale da parte dei 29 consiglieri presenti in aula, dei quali 1 (Pozzer) non partecipa al voto, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, di cui alla L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.

n. 3 Allegati

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.TO AZZOLINI CRISTINA

IL SEGRETARIO

F.TO GIABARDO ALBERTO

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva il **08/11/2022**, dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 ss.mm..

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Giabardo Alberto

Copia conforme all'originale

Il Segretario Generale